



**DIREZIONE ISTRUZIONE**

**SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  
RIVOLTO AD ALUNNE/I IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ, RESIDENTI NEL COMUNE DI  
FIRENZE, FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E I NIDI D'INFANZIA  
COMUNALI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA**

**Anno Scolastico 2024-2025**

## **INDICE**

**Art. 1) OGGETTO**

**Art. 2) DURATA DELL'APPALTO**

**Art. 3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

**Art. 3.1) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

**Art. 3.2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OPZIONALE COMPLEMENTARE**

**Art. 4) PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENTE: REQUISITI RICHIESTI E MANSIONI**

**Art. 4.1) PERSONALE DEL SERVIZIO**

**Art. 4.2) PERSONALE DEL SERVIZIO OPZIONALE COMPLEMENTARE**

**Art. 5) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 6) ORARI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA**

**Art. 7) ASSISTENZA EDUCATIVA RIVOLTA A BAMBINE/I DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI CON DISABILITÀ O BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.**

**Art. 8) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - MODALITÀ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**Art. 9) GARANZIA DEFINITIVA ART. 117 D.Lgs. 36/2023**

**Art. 10) CLAUSOLE SOCIALI**

**Art. 11) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

**Art. 12) ADEMPIMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 13) DIRITTO DI SCIOPERO**

**Art. 14) VERIFICHE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 15) COMPETENZE DELL'ENTE COMMITTENTE**

**Art. 16) ASSOGGETTAMENTI FISCALI**

**Art. 17) CESSIONE DEL CREDITO**

**Art. 18) PENALI**

**Art. 19) DIVIETO DI CESSIONE. SUBAPPALTO**

**Art. 20) STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE**

**Art. 21) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

**Art. 22) NOMINA OBBLIGATORIA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

**Art. 23) PROTOCOLLI D'INTESA**

**Art. 24) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**Art. 25) NORME DI RINVIO**

## **Art. 1) OGGETTO**

Il presente Capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunne/i in situazioni di disabilità, residenti nel Comune di Firenze e inserite/i nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 327 del D. lgs. 297/94 e degli artt. 8-12-13 e 40 della L. 104/92, secondo quanto previsto nell'Allegato A al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 denominato "Linee Guida per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni e alunne in situazioni di disabilità, residenti nel Comune di Firenze e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado".

Il suddetto servizio è previsto anche per le bambine e i bambini con disabilità e/o con bisogni educativi speciali inserite/i nei nidi d'infanzia a gestione diretta ed indiretta del Comune di Firenze, per i quali, in considerazione dell'età e della particolare fragilità dell'utenza, sono definite specifiche modalità organizzative di cui all'Allegato B al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 denominato "Linee Guida per il sostegno alle bambine e ai bambini in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali nei servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Firenze".

Il servizio sarà rivolto indicativamente a n° 1.000 alunni, per i quali si stimano come necessarie n. **284.344** ore presunte di assistenza educativa scolastica, comprese le ore per il coordinamento del servizio, come previsto dalle citate Linee Guida.

**Tale stima non costituisce impegno per l'Ente, potendo variare in incremento o in diminuzione in relazione al numero degli utenti e alle loro effettive esigenze, senza che nessuna pretesa possa essere vantata dall'aggiudicatario.**

**Il Comune di Firenze provvederà a corrispondere all'operatore economico che si aggiudicherà il servizio in oggetto soltanto i corrispettivi corrispondenti al costo orario offerto in sede di gara (così come risultante dal modello di dettaglio dell'offerta economica) per le ore di servizio effettivamente prestate.**

## **Art. 2) DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto in oggetto avrà la durata di un anno educativo scolastico dall'avvio del servizio che si svolgerà secondo le tempistiche stabilite dal calendario scolastico regionale 2024/2025 per le scuole di ogni ordine e grado, e in base al calendario educativo 2024/2025 per i nidi d'infanzia comunali a gestione diretta e indiretta.

Nelle more di stipula del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione di urgenza del servizio nei casi previsti dall'art. 17, comma 8 e 9 del D.lgs 36/2023.

Nei casi in cui la scuola articoli il proprio orario su 6 giorni il servizio, se richiesto dalla stessa, dovrà essere assicurato anche per il sabato.

La Stazione Appaltante si riserva, in caso di risultati soddisfacenti, la facoltà di rinnovare il contratto originale relativo alle prestazioni principali dell'appalto di cui al successivo art. 3.1 alle medesime condizioni contrattuali (fatto salvo l'adeguamento dei costi della manodopera sulla base degli incrementi contrattuali già stabiliti nel contratto collettivo 2023-2025 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo - CNEL T151 ovvero l'adeguamento dei costi della manodopera che saranno da applicare sulla base del diverso CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative), per la durata di un anno scolastico, per un numero massimo di tre volte. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. È vietato il tacito rinnovo del contratto.

Alla scadenza del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione, relativo alle prestazioni principali dell'appalto, per una durata massima pari a 4 mesi (per garantire, al termine del contratto, la copertura del servizio nei mesi da settembre a dicembre, senza tener conto del mese di agosto in cui le strutture educative e scolastiche sono chiuse e i servizi non sono erogati), ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione (sia quello relativo alle prestazioni principali dell'appalto, sia quello relativo agli eventuali servizi complementari opzionali attivati di cui al successivo art.

3.2) può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione del contratto (sia quello relativo alle prestazioni principali dell'appalto, sia quello relativo agli eventuali servizi complementari opzionali attivati) si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione alle condizioni contrattuali; in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni/e in situazione di disabilità, residenti nel Comune di Firenze, frequentanti i nidi d'infanzia comunali a gestione diretta e indiretta e le scuole di ogni ordine e grado.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale relativo alle prestazioni principali dell'appalto, nuovi servizi opzionali complementari per l'acquisizione dei servizi educativi erogati da un massimo di dieci figure educative specifiche da utilizzare come personale di sostegno nelle classi della scuola dell'infanzia comunale.

#### **3.1) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il Servizio di Assistenza educativa scolastica è finalizzato alla conquista/miglioramento dell'autonomia fisica, comunicativa, relazionale e di apprendimento di alunne e alunni con disabilità, residenti nel Comune di Firenze, frequentanti i nidi d'infanzia comunale a gestione diretta ed indiretta e le scuole di ogni ordine e grado, a esclusione degli interventi di assistenza di base che rimangono di competenza dell'istituzione scolastica.

Il Servizio è regolato da specifiche "Linee Guida per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni e alunne in situazioni di disabilità, residenti nel Comune di Firenze e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado", di cui all'Allegato A al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il suddetto servizio è previsto anche per le bambine e i bambini con disabilità e/o con bisogni educativi speciali inserite/i nei nidi d'infanzia a gestione diretta ed indiretta del Comune di Firenze, per i quali, in considerazione dell'età e della particolare fragilità dell'utenza, sono definite specifiche modalità organizzative di cui all'Allegato B "Linee Guida per il sostegno alle bambine e ai bambini in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali nei servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Firenze".

Il servizio è rivolto indicativamente a circa n° 1.000 alunni/e, per i quali si stimano come necessarie n. 284.344 ore presunte di assistenza educativa scolastica, comprese le ore per il coordinamento del servizio, come previsto dalle citate Linee Guida. I destinatari del servizio sono:

- le alunne e gli alunni, di norma fino al 21° anno di età, in condizione di disabilità ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.104/92, residenti nel Comune di Firenze e inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado; nell'assegnazione viene data priorità alle situazioni riconosciute di gravità, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 citato;
- le bambine e i bambini in situazione di disabilità o con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), frequentanti i nidi d'infanzia comunale a gestione diretta e indiretta.

Su richiesta dovrà essere assicurata l'assistenza educativa all'utenza dei nidi d'infanzia comunali a gestione diretta e indiretta anche nel mese di luglio: in tal caso il servizio potrà essere svolto solo in alcune sedi e con un numero ridotto di utenti.

Nei casi in cui la scuola articoli il proprio orario su 6 giorni il servizio, se richiesto dalla stessa, dovrà essere assicurato anche per il sabato.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio utilizzando personale idoneo come meglio precisato all'art. 4.1 del Capitolato speciale di appalto.

L'attività dovrà essere organizzata e gestita da uno o più Coordinatore/i incaricato/i dall'Aggiudicatario, con esperienza professionale superiore a 5 anni maturata nel medesimo ruolo, in base a quanto specificato al successivo art. 5.

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) di cui al comma 5 dell'art.12 della L. 104/92, facente parte del Progetto individuale di cui all'art. 14 della Legge n. 328/2000, secondo il monte ore settimanale determinato dalla E.Q. Inclusione Scolastica del Comune di Firenze.

### **Art. 3.2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OPZIONALE COMPLEMENTARE**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale relativo alle prestazioni principali dell'appalto, nuovi servizi opzionali complementari per l'acquisizione dei servizi educativi erogati da un massimo di dieci figure educative specifiche da utilizzare come personale di sostegno nelle classi della scuola dell'infanzia comunale. Tale servizio aggiuntivo è quantificato in n. 30 ore di servizio settimanali (per 40 settimane all'anno) e n. 150 ore di servizio non frontale annuo - per un totale di n. 1.350 ore annuali per ogni unità di personale fornito - da inquadrare come livello D2 del CCNL vigente per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, Codice CNEL T151.

Il totale massimo previsto di ore annuali è pertanto pari a n. 13.500 ore, per un massimo di dieci figure educative.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio utilizzando personale idoneo come meglio precisato all'art. 4.2 del Capitolato speciale di appalto.

Il Servizio è regolato da specifiche "Linee d'Indirizzo per la scuola dell'Infanzia comunale" di cui all'allegato C del Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 4) PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENTE: REQUISITI RICHIESTI E MANSIONI**

#### **Art. 4.1) PERSONALE DEL SERVIZIO**

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire, direttamente e con l'impiego di proprio personale il servizio di assistenza educativa scolastica ad alunne/i con disabilità, attraverso personale qualificato, costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche del servizio, per garantire che sia svolto secondo il migliore livello qualitativo possibile. In particolare, nelle more dell'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2017, gli educatori devono possedere uno dei seguenti titoli di studio e/o professionali:

- diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, diploma di laurea in scienze della formazione;

*OPPURE* in subordine

- laureandi in uno dei seguenti corsi di laurea: pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione e psicologia;

- diploma di maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico, diploma di abilitazione all'insegnamento alle scuole di grado preparatorio, diploma di tecnico ai servizi sociali,

operatore dei servizi-sociali, con comprovata esperienza, almeno triennale, documentata attraverso attestati dei precedenti datori di lavoro;

- “assistenti/educatori” per l’autonomia e la comunicazione in possesso del diploma di scuola superiore ad indirizzo sociale pedagogico o educativo e con esperienza lavorativa documentata in servizi socio-educativi;
- educatori titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui all’art. 1 comma 594 della legge 205/2017, a condizione che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero avuto età superiore a cinquant’anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero almeno venti anni di servizio;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado anche non attinente al servizio oggetto dell’appalto unitamente a comprovata esperienza lavorativa qualificata di almeno tre anni in attività inerenti alla disabilità, documentata attraverso attestati dei precedenti datori di lavoro.

Agli educatori che svolgono il servizio di assistenza educativa scolastica dovrà essere applicato il CCNL 2023-2025 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo - CNEL T151, ritenuto per sua natura il più pertinente ai servizi in oggetto (ovvero il CCNL indicato dall’operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante); gli stessi educatori dovranno essere inquadrati almeno al livello D1 (D2 con decorrenza 01/01/2026, sulla base di quanto previsto dal nuovo CCNL).

Gli educatori dovranno essere specificamente formati in materia di sicurezza e di primo soccorso in tutti i casi in cui ciò sia previsto dal DUVRI.

L’educatore/trice assistente dovrà provvedere a svolgere le attività proposte dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), secondo quanto previsto espressamente nella scheda di attivazione del servizio di assistenza educativa.

L’educatore/trice assistente dovrà, inoltre, partecipare alle riunioni e agli incontri di programmazione e verifica dell’attività e del P.E.I. con il gruppo di lavoro scolastico e con gli operatori territoriali che curano i singoli casi. Il monte ore di programmazione assegnate per ciascun alunna/o è definito contestualmente all’assegnazione delle ore ai singoli alunni per ogni anno scolastico.

Di seguito, per esemplificazione, si riportano le attività da svolgere da parte degli educatori/trici assistenti:

1. Coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico/educativo;
2. Attiva interventi educativo/assistenziali volti a favorire la comunicazione, la relazione, l’autonomia e i processi di apprendimento;
3. Partecipa alla formulazione dei P.E.I e alle successive verifiche. Nei P.E.I. saranno definiti ed articolati nel dettaglio i compiti e il ruolo dell’educatore/trice assistente in relazione agli specifici bisogni di ciascun allievo.

#### **Art. 4.2) PERSONALE DEL SERVIZIO OPZIONALE COMPLEMENTARE**

Per lo svolgimento del servizio opzionale complementare descritto al precedente art. 3.2), le figure educative da utilizzare come personale di sostegno nelle classi della scuola dell’infanzia comunale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di un titolo di abilitazione all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia ovvero, uno dei seguenti titoli:

- Laurea in scienze della Formazione a ciclo unico (LM 85bis);
- Laurea in scienze della Formazione primaria – Indirizzo scuola dell’Infanzia;
- Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di Istituto magistrale o diploma di Liceo Socio-psicopedagogico o Pedagogico-sociale o Socio-pedagogico conseguiti entro a.s. 2001/2002, ivi incluso il titolo di Diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 Febbraio 1991, n. 27;
- Progetto “Egeria”: Diploma di maturità professionale di Tecnico dei Servizi sociali (già Diploma di Assistente comunità infantile) rilasciato da Istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 a conclusione del relativo corso sperimentale.
- Titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia conseguito all’estero, valido quale

abilitazione nel Paese d'origine e riconosciuto in Italia ai sensi della vigente normativa.

**OPPURE**

b) in alternativa al requisito di cui alla lettera a) e in via subordinata ed eccezionale, secondo le indicazioni contenute nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. 15997 del 22.11.2019, trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- essere laureandi dei corsi di laurea in Scienze della formazione a ciclo unico o in Scienze della formazione primaria – indirizzo scuola dell'infanzia e avere superato almeno l'80% degli esami curricolari;
- essere laureati o laureandi in corsi di studio dell'area umanistica e sociale (cfr. <http://attiministeriali.miur.it/media/275438/tabella1.pdf>), con documentata e specifica formazione curricolare nella didattica per l'infanzia, in possesso di un titolo di studio equiparabile a quelli richiesti per svolgere il ruolo di Educatore Asilo Nido previsti dall'art. 13 del Regolamento della Regione Toscana 30 luglio 2013, n. 41/R;
- essere in possesso di titoli di studio idonei all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, ma non di specifica abilitazione.
- essere laureati in corsi di studio dell'area umanistica, sociale, pedagogica, in possesso di specifica e documentata esperienza con minori diversamente abili, per le sostituzioni del personale con funzioni di sostegno.

In caso di attivazione del servizio opzionale complementare, agli educatori da utilizzare come personale di sostegno nelle classi della scuola dell'infanzia comunale dovrà essere applicato il CCNL 2023-2025 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo - CNEL T151, ritenuto per sua natura il più pertinente ai servizi in oggetto (ovvero l'applicazione del CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante); gli stessi educatori dovranno essere inquadrati almeno al livello D2.

#### **Art. 5) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

La Stazione Appaltante verifica che nel corso dell'esecuzione sia rispettato il progetto presentato in sede di offerta, conforme, per quanto concerne la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria, alle modalità organizzative contenute nelle "Linee Guida per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni/e delle scuole di ogni ordine e grado in situazione di disabilità e residenti nel Comune di Firenze", di cui all'Allegato A al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023, parte integrante del presente Capitolato speciale d'appalto e, per quanto concerne i nidi d'infanzia, alle modalità organizzative contenute nelle "Linee Guida per il sostegno alle bambine e ai bambini in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali nei servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Firenze" di cui all'Allegato B al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante verifica, altresì, che nel corso dell'esecuzione sia rispettato il progetto presentato dall'appaltatore in sede di offerta contenente il programma di gestione, nel quale sono esplicitate le metodologie utilizzate e il tipo di personale previsto per lo svolgimento delle attività del Servizio e per la gestione e il coordinamento dello stesso, nonché le strategie educative che saranno adottate e la conoscenza da parte degli operatori coinvolti delle problematiche inerenti agli allievi con disabilità.

L'Aggiudicatario dovrà disporre, pertanto, di una o più figure di coordinamento, secondo quanto previsto nel progetto/offerta, superiore a 5 anni di esperienza professionale maturata nel medesimo ruolo, che provvedano a tenere i contatti con tutti gli Educatori Assistenti per un totale di ore non inferiore a 38 ore settimanali.

Il/i coordinatore/i sarà/saranno referente/i organizzativo/i dei servizi oggetto del presente appalto e dovrà/dovranno accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida di cui sopra. Avrà/avranno, altresì, il compito di tenere i collegamenti con la E.Q. Inclusione Scolastica e con le scuole e i nidi d'infanzia a gestione diretta e indiretta del Comune di Firenze per garantire il miglior svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario dovrà garantire il coordinamento organizzativo al fine di assicurare il buon andamento generale del servizio, in una dimensione di autonomia organizzativa, con particolare riferimento a:

- organizzazione e programmazione delle attività, così come previsto nell'offerta presentata in sede di gara;
- continuità degli operatori nel rapporto con gli utenti, assumendo come principio fondamentale per la migliore gestione dei servizi quello della continuità di relazione degli operatori con i bambini ad essi affidati;
- sostituzione degli operatori, sia in caso di assenze programmate o conosciute (ferie, visite mediche, ecc.) sia in caso di assenze impreviste, assicurando la continuità del servizio, la partecipazione ad incontri anche con rappresentanti delle istituzioni scolastiche per l'analisi ed il confronto su problematiche o questioni relative al servizio;
- predisposizione di statistiche e fornitura di dati sull'andamento del servizio e sui singoli interventi alla E.Q Inclusionescolastica.

Per l'esecuzione delle suddette funzioni l'aggiudicatario dovrà costituire il **Gruppo di Coordinamento**, di cui farà/faranno parte anche il/i Coordinatore/i, composto da personale dedicato al servizio di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, al quale è riconosciuta, sotto la responsabilità del/i Coordinatore/i, la competenza organizzativa in relazione alle funzioni sopra elencate.

Si precisa che il Gruppo di Coordinamento dovrà essere composto da almeno 2 persone (incluso il/i Coordinatore/i che dovrà/dovranno essere in possesso, come sopra ricordato, di almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel medesimo ruolo); per l'altro o gli altri eventuale/i componente/i del Gruppo di Coordinamento non sono richiesti specifici requisiti, ma la loro esperienza professionale maturata nel settore oggetto del presente appalto (o in settori analoghi) dovrà corrispondere a quella indicata in sede di gara e che è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice (sub criterio 4.1 della Tabella dei Criteri contenuta nel Disciplinare di Gara).

Il "Gruppo di Coordinamento" dovrà operare in una sede organizzativa ubicata nel comune di Firenze, dotata di recapito telefonico che dovrà restare in funzione giornalmente, nell'arco di tempo che va dall'ora precedente all'avvio dei servizi fino all'ora successiva a quella di conclusione degli stessi. La sede organizzativa dovrà rimanere attiva per tutta la durata del contratto. La richiesta di questo requisito è connessa all'esigenza di presidiare, coordinare e garantire, durante l'esecuzione del contratto, interventi rapidi ed efficaci per la gestione del servizio, con particolare riferimento alle più gravi tipologie di disabilità. Il costo del suddetto Gruppo di Coordinamento sarà compreso nel costo giornaliero richiesto.

L'Aggiudicatario dovrà farsi garante nei confronti dell'Amministrazione Comunale che il proprio personale nell'espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, ai sensi dell'art. 11.1 delle "Linee Guida per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni/e delle scuole di ogni ordine e grado in situazione di disabilità e residenti nel Comune di Firenze", di cui all'Allegato A al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e s'impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti agli utenti, di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n.196/03 -come modificato dal D.Lgs. n.101/18- "Codice in materia di protezione dei dati personali"; si impegna, altresì, a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei nuovi servizi opzionali complementari (eventualmente attivati dalla Stazione Appaltante nel triennio successivo alla stipula del contratto originale relativo alle prestazioni principali dell'appalto) diretti all'acquisizione dei servizi educativi erogati da un massimo di dieci figure educative specifiche da utilizzare come personale di sostegno nelle classi della scuola dell'infanzia comunale, saranno fornite puntuali modalità organizzative al momento dell'eventuale attivazione dell'opzione, con riferimento

alle “Linee d’Indirizzo per la scuola dell’Infanzia comunale” di cui all’allegato C del Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 6) ORARI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA**

L’Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di assistenza educativa scolastica durante l’orario di apertura della scuola.

L’inizio e la fine del servizio coincidono di norma con l’inizio e la fine dell’anno scolastico, secondo quanto previsto dal calendario scolastico della Regione Toscana per le varie tipologie di scuole. Il servizio si svolge prevalentemente dal Lunedì al Venerdì e, per particolari necessità, anche il Sabato nel solo orario antimeridiano.

L’Aggiudicatario, sulla base degli elenchi nominativi forniti dall’E.Q. Inclusione scolastica, come previsto dal successivo art. 11 e coerentemente con le modalità organizzative indicate al precedente art. 5, provvederà all’assegnazione dell’educatore/trice assistente a ciascun alunna/o con disabilità avvalendosi delle indicazioni presenti nel modulo di richiesta del servizio.

Dovrà redigere, inoltre, almeno due volte l’anno, una relazione sui programmi svolti e i risultati conseguiti, per ciascun allieva/o seguita/o, da consegnare alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 7) ASSISTENZA EDUCATIVA RIVOLTA A BAMBINE/I DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI CON DISABILITÀ O BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

Per l’espletamento del servizio di assistenza educativa rivolto a bambine/i disabili, o con Bisogni Educativi Speciali, inseriti nei nidi d’infanzia comunali a gestione diretta e indiretta, in considerazione dell’età e della particolare fragilità di tale utenza, sono definite specifiche modalità organizzative e gestionali meglio dettagliate nelle “Linee Guida per il sostegno alle bambine e ai bambini in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali nei servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Firenze” di cui all’Allegato B al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

L’appaltatore dovrà svolgere il servizio rivolto a tale particolare utenza in conformità a quanto previsto nel progetto/offerta presentato in gara nel rispetto di tali modalità organizzative e gestionali, fermo restando tutte le modalità di carattere generale di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

#### **Art. 8) CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - MODALITÀ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L’importo complessivo annuo presunto dell’appalto risulta pari a **€ 7.572.031,22** IVA esclusa, di cui **€72.000,00** (IVA esclusa) per oneri di sicurezza da interferenze, non soggetti al ribasso d’asta.

Il valore stimato massimo dell’appalto, comprensivo dell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà del rinnovo per i tre anni successivi al contratto, della facoltà di proroga di quattro mesi, della eventuale opzione del quinto d’obbligo, nonché della facoltà di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nei servizi opzionali complementari descritti all’art. 3.2, è pari a **€ 42.460.433,31**, inclusi gli oneri della sicurezza, esclusa IVA.

Nei suddetti importi - oltre all’attività di assistenza educativa scolastica e la partecipazione a riunioni - sono ricompresi: l’utile d’impresa, i costi generali, l’attività di coordinamento, le attività amministrative connesse all’appalto, la fornitura dei materiali di consumo necessari allo svolgimento del servizio e ogni eventuale ulteriore onere diretto o indiretto a carico dell’aggiudicatario, ad esclusione dell’I.V.A.

Decorso il primo anno, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si precisa che per “variazione” si intende la differenza tra la percentuale eccedente rispetto al 5% e il 5% stesso. Per le richieste di revisione successive alla prima, l’indice di riferimento per la variazione sarà quello relativo all’ultima revisione applicata. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b del D.Lgs. 36/2023, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - c.d. F.O.I.

**L'importo complessivo annuo presunto dell'appalto posto a base di gara per l'anno educativo scolastico 2024/2025 non costituisce impegno per la Stazione Appaltante, potendo variare in incremento o in diminuzione in relazione al numero degli utenti e alle loro effettive esigenze, senza che nessuna pretesa possa essere vantata dall'aggiudicatario. Il Comune di Firenze provvederà a corrispondere all'operatore economico che si aggiudicherà il servizio in oggetto soltanto i corrispettivi corrispondenti al costo orario offerto in sede di gara (così come risultante dal modello di dettaglio dell'offerta economica) per le ore di servizio effettivamente prestate. Il relativo importo sarà arrotondato al secondo decimale.**

Per quanto riguarda il servizio opzionale complementare, in caso di attivazione dell'opzione per l'anno educativo scolastico 2024/2025, l'importo complessivo massimo presunto dell'appalto risulterebbe pari a **€357.086,86** IVA esclusa, compreso di spese generali, utile d'impresa ed oneri di sicurezza da interferenza non soggetti al ribasso d'asta per € 2.400,00, esclusa IVA.

Il valore complessivo presunto massimo del servizio complementare nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante si avvalga di questa opzione per gli anni educativi scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 è pari a **€ 1.466.704,96**, inclusi spese generali, utile d'impresa ed oneri di sicurezza da interferenza non soggetti al ribasso d'asta per € 9.600,00, esclusa IVA.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse in formato digitale e pervenire tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI; le fatture dovranno riportare il codice CIG, l'anno ed il numero della determina di impegno, il Codice IPA della Direzione Istruzione: LE20FE.

Tali fatture saranno ammesse a pagamento, previa emissione di relativo mandato, entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione Istruzione previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

Eventuali contestazioni interrompono tali termini.

Alla fattura dovrà essere allegato il tabulato riassuntivo delle ore giornaliere/settimanali riferite al singolo allievo e uno schema riepilogativo delle ore complessivamente svolte per ciascun ordine di scuola/nido e dei relativi importi.

Il pagamento del corrispettivo sarà, comunque, subordinato alla verifica da parte della Stazione Appaltante, della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ai fini dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023 i pagamenti saranno effettuati applicando sull'importo netto progressivo della prestazione una trattenuta dello 0,5%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale previa verifica della corretta esecuzione dell'appalto e acquisizione del DURC. La trattenuta verrà effettuata su ciascuna fattura ed esplicitata nella medesima a cura dell'aggiudicatario. Sulla fattura deve, quindi, essere esposto l'imponibile e la quota relativa alla ritenuta dello 0,5 % mentre l'IVA sarà calcolata sull'importo al netto della ritenuta.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

In particolare, l'appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 9) GARANZIA DEFINITIVA ART. 117 D.Lgs. 36/2023**

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 117 comma 5, ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

### **ART. 10) CLAUSOLE SOCIALI**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato (CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo - CNEL T151), ovvero di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale (dipendenti e soci lavoratori) già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato D al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 denominato "Dati riepilogativi personale impiegato dall'appaltatore uscente" e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio offerto, secondo il Piano di assorbimento presentato in sede di gara. In detto Piano dovranno essere indicate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficerà della stessa e alla relativa proposta contrattuale (con indicazione di inquadramento e trattamento economico). Il rispetto delle sue previsioni sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto. La sua attuazione rappresenta un obbligo contrattuale, pertanto saranno applicate, nei casi di inadempimento, le penali previste all'art. 18 del presente Capitolato speciale d'appalto.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una **relazione di genere sulla situazione del**

**personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato all'art. 18 del presente Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Al fine di garantire la pari opportunità di inclusione lavorativa per persone con disabilità, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto **assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

#### **Art. 11) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

Trattandosi di attività rivolte a bambini e ragazzi con specifiche problematiche e particolari fragilità, legate allo stato di soggetto disabile ai sensi della legge 104/92, che, pertanto, devono essere necessariamente e adeguatamente tutelati, al fine di garantire l'indispensabile continuità educativa ed assistenziale, l'Aggiudicatario si impegna a:

- fornire all'Ente committente, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi delle unità di personale che si intende impiegare nel servizio, esplicitandone la qualifica - nonché degli altri soggetti di pari livello che si prevede di utilizzare per le eventuali sostituzioni - e a comunicare tempestivamente all'Ufficio competente della Direzione Istruzione l'aggiornamento di detti elenchi;
- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale (dipendenti e soci lavoratori) già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, così come dettagliatamente previsto al precedente art. 10;
- assicurare la continuità dell'intervento educativo – assistenziale almeno per l'intero anno;
- rispettare i criteri e le modalità precedentemente comunicati all'Ente committente in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi degli operatori assistenti;
- sostituire il personale assente secondo le modalità organizzative di cui alle citate Linee Guida (Allegati A e B al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023);
- comunicare tempestivamente all'Ente committente le eventuali sostituzioni definitive degli educatori assistenti, nonché quelle provvisorie qualora non si tratti di normale breve periodo;
- inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvendo a tutti gli obblighi retributivi e contributivi;
- garantire che il personale impegnato sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. L'impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è, pertanto, esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità attinente alla mancata, parziale o inadeguata vigilanza e assistenza agli alunni durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo svolgimento dei servizi appaltati, sia all'interno che all'esterno della scuola.

Pertanto, l'aggiudicatario dovrà attivare a proprie spese, prima dell'avvio del servizio, al fine di rispondere degli eventuali danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio ovvero stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti, finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente Capitolato speciale d'appalto.

Tale polizza dovrà prevedere massimali R.C.T. non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro, dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente, nonché la responsabilità personale di tutti i dipendenti stessi, nessuno escluso. La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata stessa dell'appalto. Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

Copia di tale polizza e/o delle eventuali estensioni deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante entro non oltre 10 giorni dall'inizio del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto:

- a vigilare che siano osservate, da parte del proprio personale, tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge.
- a farsi carico di tutte le responsabilità e incombenze inerenti alla gestione del Servizio.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a:

- estendere il servizio, durante la durata dell'appalto, a nuovi utenti, anche in altre realtà scolastiche, alle stesse condizioni e prezzi del presente appalto, dietro richiesta formale da parte dell'Ente committente;
- svolgere la prestazione convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale e ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità indicate nei programmi elaborati dall'Ente committente;
- assicurare, nell'ambito del monte ore complessivo, che il proprio personale partecipi agli incontri periodici per la verifica delle finalità raggiunte dall'intervento svolto;
- mettere a disposizione della Stazione Appaltante le proprie risorse professionali e materiali idonee alla predisposizione di progetti e di richieste di finanziamento qualora quest'ultima ritenesse necessario avvalersi della partnership dell'impresa appaltatrice per presentare richieste di finanziamento indirizzate allo Stato, alla Regione, alla Città Metropolitana e/o all'Unione Europea, volte ad incrementare quantitativamente o a migliorare qualitativamente il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alunni disabili.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> vengono estesi per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

All'Aggiudicatario si richiede, inoltre, la disponibilità a collaborare con la Stazione Appaltante per elaborare ed eventualmente attuare a titolo di sperimentazione, in un numero limitato di strutture, modalità organizzative di gestione del servizio innovative.

Si specifica, infine, che i servizi di assistenza educativa scolastica vengono erogati sulla base dei principi fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", indicati nella Carta dei Servizi dell'Inclusione scolastica: trasparenza, uguaglianza e imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, sicurezza e riservatezza, disponibilità e chiarezza e qualità dei servizi. Per la definizione degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità, si richiede all'Aggiudicatario di rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste così come definiti dal Comune di Firenze.

### **Art. 12) ADEMPIMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e dalla L. R. Toscana n. 38/2007 e ss. mm.. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto, è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, se necessari.

I concorrenti potranno prendere visione delle relazioni di valutazione sullo stato di rischio relative agli edifici in cui sono ubicate le diverse sedi scolastiche. Tale documentazione – consultabile previa richiesta telefonica alle scuole - costituirà la base per l'elaborazione, successivamente all'aggiudicazione, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze.

L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, a coordinarsi e a cooperare con il datore di lavoro, dando tutte le informazioni utili a eliminare i rischi dovuti alle interferenze della propria attività lavorativa con quella svolta dagli altri soggetti operanti nelle singole strutture sedi dei servizi, pertanto, si impegna a partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento, ove promosse dal datore di lavoro committente o responsabile dell'istituzione scolastica.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Direzione Istruzione, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito "Piano di Sicurezza" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del committente.

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

### **Art. 13) DIRITTO DI SCIOPERO**

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 n. 146 e successive modifiche. L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello in vigore per le scuole pubbliche.

### **Art. 14) VERIFICHE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.

Come prescritto al precedente art. 6), l'Aggiudicatario deve fornire periodicamente all'Ente committente una relazione concernente l'attività svolta e gli interventi realizzati con una valutazione dei risultati raggiunti per ciascun alunna/o seguito e, su richiesta, qualsiasi altro dato relativo agli interventi effettuati e agli alunni seguiti.

È inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato speciale d'appalto nonché al progetto/ offerta presentato dall'Aggiudicatario.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante potrà applicare le penali previste all'art. 18) o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP, con apposita comunicazione all'appaltatore,

ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, il RUP comunicherà all'appaltatore la ripresa.

#### **Art. 15) COMPETENZE DELL'ENTE COMMITTENTE**

La Stazione Appaltante, tramite il competente ufficio della Direzione Istruzione, svolge le funzioni di: programmazione, indirizzo, pianificazione, coordinamento tecnico e amministrativo delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e la rispondenza del servizio svolto dall'aggiudicatario ai reali bisogni dell'utenza.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire al soggetto aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del Servizio.

La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere con nota motivata, su proposta dei competenti servizi della Azienda USL Toscana Centro e/o dei dirigenti scolastici interessati, la sostituzione del personale impegnato nell'attività in appalto che non offra garanzie di capacità, valida costituzione fisica e contegno corretto e/o non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dell'alunna/o. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dalla richiesta scritta.

Nel corso dell'esecuzione dell'attività, la Stazione appaltante può chiedere, e l'Aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti e alle stesse condizioni, un aumento o una diminuzione del monte ore individuale ovvero modifiche dell'orario del servizio riferito alle singole situazioni.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici, relativamente ai dipendenti che l'aggiudicatario impiegherà nel servizio.

#### **Art. 16) ASSOGGETTAMENTI FISCALI**

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 656/94 per aliquota IVA. Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell'aggiudicatario.

Ogni onere fiscale resterà a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA.

#### **Art. 17) CESSIONE DEL CREDITO**

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente nonché dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

L'autorizzazione alla cessione è, comunque, limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto.

Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

#### **Art. 18) PENALI**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, tali da comportare l'inaccettabilità delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale contesterà per iscritto all'Appaltatore le inadempienze e applicherà le penali di cui di seguito:

1. Qualora l'aggiudicatario non provvedesse entro 5 giorni alla sostituzione definitiva di personale giudicato inadatto dall'Ente committente, verrà applicata per ogni giorno di mancata sostituzione, una penale pari al 50% dell'importo dovuto per le giornate di lavoro effettuate dal personale inadatto, oltre al mancato pagamento per il servizio svolto dopo la richiesta della Stazione Appaltante.
2. La stessa penale sarà applicata anche nell'ipotesi in cui non venga sostituito il personale assente, secondo le modalità di sostituzione previste nelle Linee Guida sopra citate.
3. Laddove dovesse ripetersi la medesima inadempienza, sarà applicata la penale pari al 100% dell'importo dovuto per le giornate di lavoro effettuate dal personale assente, a partire dalla seconda volta.
4. Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 10 paragrafo 5 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente

all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

5. Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 10 paragrafo 6 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

6. Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 10 paragrafo 7 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della relazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

7. Per ogni singola violazione riguardo al mancato rispetto di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica sarà applicata una penale di € 500,00.

8. Per altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario, l'Ente committente si riserva di applicare, delle penali il cui importo economico sarà valutato sia in relazione al disservizio creato, che al disagio procurato all'utenza, da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 5.000,00.

9. Sarà, altresì, sanzionato ai sensi del punto precedente l'operato del personale utilizzato dall'aggiudicatario che abbia un impatto negativo sulla credibilità del Servizio e/o crei danno all'immagine stessa dell'Amministrazione Comunale.

10. La sommatoria delle penali non potrà superare l'importo massimo del 10% di tale ammontare netto.

#### **Art. 19) DIVIETO DI CESSIONE. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario deve eseguire direttamente, con propri mezzi e proprio personale, tutte le prestazioni concernenti i servizi oggetto di appalto, così come descritti nel presente Capitolato speciale d'appalto, nell'Allegato A al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 denominato “Linee Guida per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni e alunne in situazioni di disabilità, residenti nel Comune di Firenze e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado”, e nell'Allegato B al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 denominato “Linee Guida per il sostegno alle bambine e ai bambini in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali nei servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Firenze”.

Pertanto, è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, il servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunne/i in situazione di disabilità, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. Ciò in ragione della natura del servizio, rivolto ad una fascia particolarmente fragile della popolazione scolastica, che necessita di una gestione univoca e unitaria che consenta un livello prestazionale qualitativamente omogeneo del servizio erogato nelle scuole di ogni ordine e grado e nei nidi d'infanzia a gestione diretta e indiretta del Comune di Firenze. Il divieto di subappalto, altresì, è conseguente all'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro degli operatori impiegati.

#### **Art. 20) STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Firenze e sottoscritto mediante firma digitale. Il presente Capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 21) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato speciale d'appalto e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento o di persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dalla Direzione

Istruzione o di perdurante inadeguatezza degli operatori, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs 36/2023, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. subappalto non autorizzato;
- b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato speciale d'appalto;
- c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d. cessione del contratto;
- e. inosservanza delle norme di legge in materia dei diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f. ritardo nell'avvio del servizio, per cause non imputabili al Comune, prolungato per oltre due settimane;
- g. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- h. interruzione non motivata del servizio;
- i. dichiarazioni mendaci;
- k. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- J. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

La Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto in corso di esecuzione nel caso in cui venga attuato il processo di internalizzazione nell'organico del Ministero dell'Istruzione e del Merito degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione per le scuole statali di ogni ordine e grado.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC.

L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, la Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, secondo quanto previsto all'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

La Stazione Appaltante, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con Determinazione Dirigenziale da notificare all'appaltatore.

#### **ART. 22) NOMINA OBBLIGATORIA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023 è fatto obbligo di nominare un Collegio Consultivo Tecnico, al fine di prevenire le controversie e consentire la rapida risoluzione delle stesse e delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 al D.LGS. 36/2023.

Il Collegio Consultivo Tecnico è composto da 3 membri come disposto dal D.Lgs. 36/2023, scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte, o in caso di mancato accordo secondo la procedura di Legge.

**Il compenso di ognuno dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico grava in misura pari al 50% su ciascuna parte.**

Per la composizione, la nomina, i requisiti, i compensi ed ogni altra disciplina relativa al funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico si rimanda all'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, all'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023, nonché, nelle more dell'adozione delle nuove Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Linee Guida adottate con Decreto 17 gennaio 2022.

#### **Art. 23) PROTOCOLLI D'INTESA**

La Stazione Appaltante ricorda, altresì, la necessità di uniformarsi: all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Delibera GC n. 347 del 16.07.2019 e sottoscritta il 10 ottobre 2019 tra le Amministrazioni comunali della Provincia di Firenze e la Prefettura di Firenze; l'invito a tenere conto del Protocollo d'Intesa in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, approvato con delibera GC n. 271 del 20.05.2019 e sottoscritto il 23 maggio 2019 tra l'Amministrazione comunale e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Firenze.

#### **Art. 24) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Il Committente, in osservanza di quanto disposto dall'art. 215 del D.lgs. 36/2023 e in considerazione che l'appalto in oggetto è di importo superiore a 1 milione di euro, provvederà obbligatoriamente alla costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico formato, secondo le modalità di cui all'allegato V.2, formato da 3 componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dei servizi oggetto di appalto del presente Capitolato speciale d'appalto. Ogni parte nominerà un componente ed il terzo componente, con funzioni di presidente, sarà scelto dai componenti di nomina di parte. I componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti.

Il Collegio Consultivo Tecnico avrà la funzione di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto di appalto.

#### **Art. 25) NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nella documentazione di gara, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 36/2023, per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Firenze, lì

Il RUP

Dirigente del Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche  
Dott. Alessandro Baroncelli